



MUNICIPIO DI GNOSCA

Telefono 092 29 17 12

Conto corrente postale 65-1369-1

Ordinanza municipale no. 3/1992 del 2 novembre 1992

DIVIETO DI POSTEGGIO

In applicazione degli art. 107 della Legge organica comunale (LOC) e l' art. 134 del Regolamento organico comunale (ROC), il Municipio:

ordina

1. E' vietato posteggiare autoveicoli privi di targhe, nei piazzali adibiti a posteggi o lungo le strade comunali.
2. Chi contravviene alle disposizioni della presente Ordinanza è passibile di una multa di fr. 50.--.
La relativa procedura è disciplinata dagli art. 145 ss LOC.
3. Contro questa Ordinanza può essere imposte ricorso, al Consiglio di Stato, entro 15 giorni dall'intimazione.
4. L'Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale dal 5 al 20 novembre 1992, ed entrerà in vigore scaduto il termine di pubblicazione.

N.B.

La Legge cantonale concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili, vieta l'abbandono di questi veicoli sulle aree di dominio pubblico o sulla proprietà privata.

Se il proprietario intende conservare un autoveicolo inservibile, deve custodirlo in luogo adatto sotto conveniente riparo.

PER IL MUNICIPIO
Il Sindaco: A. Mariotti
Il Segretario: S. Mesurini



6525 Gnosca, 3 novembre 1992